

Prot.: 417503/RU

## **TAR N. 2021 - 070**

### **ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO E RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO ISTITUITO SULLE IMPORTAZIONI DI LEGNO COMPENSATO DI BETULLA ORIGINARIO DALLA RUSSIA**

*Roma, 9 novembre 2021* - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 394 del 9/11/2021 è pubblicato il Regolamento (UE) 2021/1930 della Commissione dell'8 novembre 2021 **che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia.**

**Il dazio antidumping definitivo si applica, con decorrenza 10 novembre 2021,** sulle importazioni di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito, originario della Russia, attualmente classificato con il codice NC ex 4412 33 00 (codice TARIC 4412 33 00 10).

Il dazio in questione, fatte salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici, è pari al 15,80 %.

L'applicazione dell'aliquota ridotta per le società individuate dall'art. 1, punto 2 del Regolamento 2021/1930 è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati al punto 3 dello stesso art.1.

Si fa inoltre presente che, in conformità dell'art. 2 del Regolamento in parola, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio disposta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/940 sono riscossi in via definitiva (cfr. TAR 2021/038 dell'11 giugno 2021). Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping devono essere svincolati.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2021/1930 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).